

Regolamento di attuazione

art. 21 L.247/2012, commi 8 e 9

Comma 8

“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense”.

Comma 9

“La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”.

La normativa vigente

o Redditi superiori a € 10.300



Iscrizione obbligatoria

o Redditi inferiori a € 10.300



Iscrizione facoltativa (salvo obbligo di iscrizione gestione speciale INPS)

o Riduzione contributi per prima iscrizione Cassa

- Contributo soggettivo minimo ridotto al 50% se decorrenza iscrizione inferiore a 35 anni di età, per i primi 5 anni

- Contributo integrativo minimo non dovuto per i primi 5 anni iscrizione Albo e praticantato

o Modalità riscossione minimi



MAV in quattro rate nello stesso anno di competenza

o Iscrizione retroattiva e benefici per ultraquarantenni sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto da artt. 3 e 4 del nuovo Regolamento

o Requisiti pensionistici (a regime)



- 70 anni di età + 35 anni di iscrizione e contribuzione con possibilità di anticipo fino a 65 anni ma sempre con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione

N.B: Se all'età pensionabile sono maturati meno di 35 anni di iscrizione e contribuzione il calcolo della pensione sarà contributivo, senza previsione di adeguamento al minimo.

Dati numerici di partenza 1)

■ Iscritti Albi non iscritti Cassa (al 31/12/2013)

Totale 53.000 di cui circa 50.000 con redditi inferiori a € 10.300 o privi di comunicazione reddituale

28,6% con meno di 35 anni di età

56,7% con meno di 40 anni di età

48,9% con non più di 5 anni di iscrizione all'Albo

74,2% con non più di 10 anni di iscrizione all'Albo

Dati numerici di partenza 2)

■ Iscritti Cassa (al 31/12/2013)

Circa 37.000 con redditi inferiori a € 10.300

23,9% con meno di 35 anni di età

53,6% con meno di 40 anni di età

42,7% con non più di 5 anni di iscrizione all'Albo

71,7% con non più di 10 anni di iscrizione all'Albo

Principi ispiratori del Regolamento

- Preservare la “sostenibilità” del sistema previdenziale forense
- Mantenere un unico sistema previdenziale per tutti gli iscritti
- Garantire la “par condicio” tra nuovi ingressi e professionisti già iscritti con le medesime condizioni oggettive e soggettive

Nuovo Regolamento: le soluzioni tecniche adottate

- ⌘ Automatismo nelle iscrizioni alla Cassa
- ⌘ Flessibilità nel pagamento dei contributi minimi nei primi 8 anni di iscrizione
- ⌘ Riduzione proporzionale dei periodi di contribuzione accreditati nei primi 8 anni in caso di mancata integrazione dei versamenti relativi ai contributi minimi
- ⌘ Rimodulazione periodi di agevolazione per contributi minimi infratrentacinquenni
- ⌘ Eliminazione requisito continuità professionale
- ⌘ Esonero del pagamento dei contributi minimi per max 1 anno (x i casi di cui al comma 7, art. 21) elevabile a 3 per le maternità.
- ⌘ Specifico regime transitorio per gli iscritti agli Albi ma non alla Cassa, all'entrata in vigore della L. 247/2012

Nuovo Regolamento: cosa non cambia

- Regime dei contributi minimi dall' 8° anno di iscrizione
- Regime dei contributi minimi nei primi 8 anni in caso di reddito sopra i 10.300 euro (salvo diverse modalità di riscossione)
- Modalità di pagamento e di calcolo dei contributi dovuti per iscrizione retroattiva (estesa al praticantato senza abilitazione – massimo 5 anni)
- Modalità di pagamento e di calcolo dei contributi dovuti per benefici ultraquarantenni (ai fini della tutela per premorienza e invalidità)
- Calcolo contributivo della pensione per chi, all'età pensionabile, non raggiunge almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione

Nuovo Regolamento: cosa cambia (a regime)

Agevolazioni sull'importo dei contributi minimi dovuti

Normativa 2012

- Contributo soggettivo minimo ridotto al 50% nei primi 5 anni di iscrizione alla Cassa se la stessa decorre da prima dei 35 anni di età



Nuovo Regolamento

- Contributo soggettivo minimo ridotto al 50% nei primi 6 anni di iscrizione alla Cassa se la stessa decorre da prima dei 35 anni di età

- Contributo integrativo minimo non dovuto per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo



- Contributo integrativo minimo non dovuto per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo + contributo integrativo minimo ridotto al 50% per ulteriori 4 anni se l'iscrizione decorre da prima del 35° anno di età

Nuovo Regolamento: cosa cambia

modalità di pagamento dei minimi nei primi 8 anni di iscrizione

➤ MAV in corso d'anno
50% del dovuto
(versamento obbligatorio) = 6 mesi di anzianità
contributiva
riconosciuta

➤ Autoliquidazione con mod.5 anno successivo
(31/07 – 50% del dovuto a saldo del minimo)

obbligatorio



Se reddito IRPEF
uguale o superiore a € 10.300

facoltativo



Se reddito IRPEF
inferiore a € 10.300

N.B: Se il saldo del contributo minimo è facoltativo esso potrà avvenire, maggiorato dei soli interessi, in qualsiasi momento purchè entro l' 8° anno di iscrizione alla Cassa. In assenza del saldo del contributo soggettivo minimo entro il limite di tempo massimo stabilito, verrà accreditato un solo semestre di anzianità contributiva in luogo di un anno.

Nuovo Regolamento: ulteriori benefici

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 21, L. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, l'esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando il contributo percentuale su reddito e volume d'affari prodotti) mantenendo l'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Tale limite è aumentato fino a 3 anni in caso di maternità plurime.

Nuovo Regolamento: ulteriori novità

Cancellazione

- la cancellazione dalla Cassa è possibile solo in caso di cancellazione dagli Albi

Sospensione

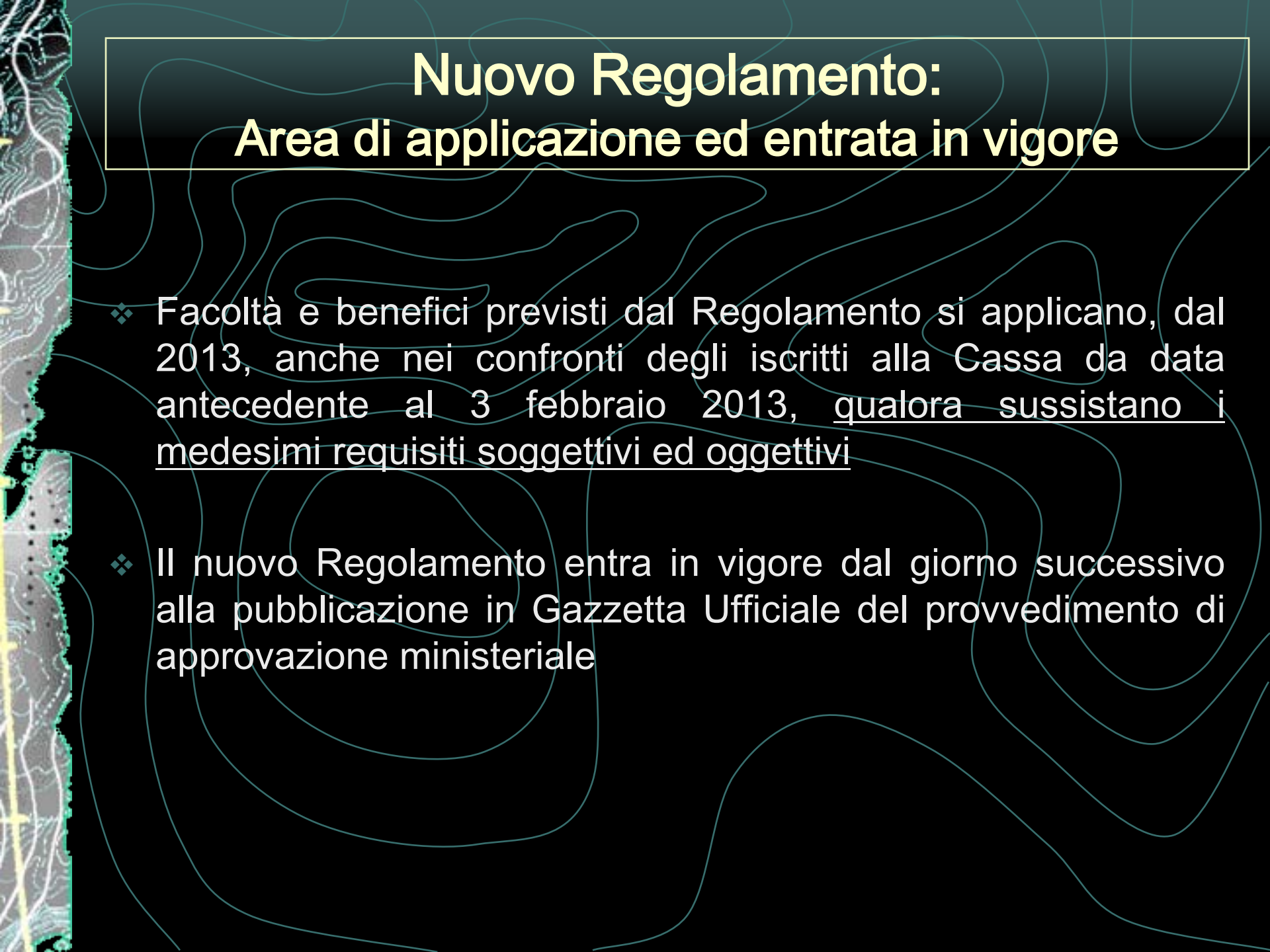
- la sospensione volontaria determina anch'essa la cancellazione automatica dalla Cassa

Continuità professionale

- Il requisito della continuità professionale è abolito a decorrere dal 2013. La Cassa non potrà fare più revisioni sulle iscrizioni anche per gli anni precedenti, salvo i casi già definiti

Nuovo Regolamento: regime transitorio

- ❧ Chi si cancella dagli Albi entro 90 gg. dall'approvazione del Regolamento e prima della comunicazione formale dell'iscrizione da parte della Cassa è esonerato dal pagamento dei contributi minimi
- ❧ Le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si applicano, senza tener conto dei limiti di età, per chi era già iscritto all'Albo ma non alla Cassa alla data del 2 febbraio 2013
- ❧ Le sanzioni sui contributi minimi sono sospese fino al 31/12 dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento. Dopo tale data esse saranno applicabili solo sugli omessi o ritardati versamenti nella misura obbligatoria stabilita dal Regolamento

The background of the slide is a topographic map with contour lines and a river. A yellow rectangular box is positioned at the top, containing the title text.

Nuovo Regolamento: Area di applicazione ed entrata in vigore

- ❖ Facoltà e benefici previsti dal Regolamento si applicano, dal 2013, anche nei confronti degli iscritti alla Cassa da data antecedente al 3 febbraio 2013, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi
- ❖ Il nuovo Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione ministeriale